



COMUNICATO UFFICIALE N. 30 **Stagione Sportiva 2015/2016**

In allegato si trasmettono i Comunicati Ufficiali n. 12/A, 13/A e 14/A della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 LUGLIO 2015.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL VICE PRESIDENTE VICARIO
(Antonio Cosentino)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 12/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 430 pf 13-14 adottato nei confronti dei Sigg.ri Gaetano CARRIERI, Giovanni CAVALLARO, Ciro DE FRANCO, Claudio DE ROSA, Lorenzo DEL PRETE, Liberato FILOSA, Carmine GAETA, Alessandro NIGRO, Roberto PALUMBO, Francesco RIPA, Luiz Gabriel Filho SACILOTTO, Mario TERRACCIANO, Pietro TERRACCIANO, Salvatore VICARI, tutti tesserati della società A.S.G. NOCERINA S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:
- Gaetano CARRIERI per aver, in violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell'art. 1 *bis*, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all'art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all'art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, percepito, quale calciatore tesserato per l'A.G.S. NOCERINA S.R.L., nella stagione sportiva 2010/2011 compensi in nero per euro 18.600,00 di cui euro 5.200,00 dalla P.M.CO. S.R.L. ed euro 13.400,00 dalla PAVIMENTAZIONE S.A.S. DI SERPE LUCIA, società entrambe direttamente riconducibili ai Sigg.ri Giovanni CITARELLA e Christian CITARELLA, nonché a Alfonso FAIELLA, che all'epoca dei fatti hanno ricoperto la carica di Amministratore unico e legale rappresentante della società A.G.S. NOCERINA S.R.L.;
- Giovanni CAVALLARO, per aver, in violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell'art. 1 *bis*, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all'art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all'art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, percepito, quale calciatore tesserato per l'A.G.S. NOCERINA S.R.L., nelle stagioni sportive 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012 compensi in nero per euro 177.605,00 di cui euro 42.140,00 dalla P.M.CO. S.R.L., euro 96.260,00 dalla TRADING COMPANY 2 S.R.L., euro 17.000,00 dalla EURO BIT S.R.L. ed euro 13.705,00 dalla PAVIMENTAZIONE S.A.S. DI SERPE LUCIA, tutte società direttamente riconducibili ai Sigg.ri Giovanni CITARELLA e Christian CITARELLA, nonché a Alfonso FAIELLA, che all'epoca dei fatti hanno ricoperto la carica di Amministratore unico e legale rappresentante della società A.G.S. NOCERINA S.R.L.;
- Ciro DE FRANCO, per aver, in violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell'art. 1 *bis*, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all'art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all'art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, percepito, quale calciatore tesserato per l'A.G.S. NOCERINA S.R.L., nelle stagioni sportive 2011/2012 e 2012/2013 compensi in nero per euro 7.300,00 di cui euro 4.000,00 dalla P.M.CO. S.R.L., euro 1.500,00 dalla TRADING COMPANY 2 S.R.L. ed euro 1.800,00 dalla PAVIMENTAZIONE S.A.S. DI SERPE LUCIA, tutte società direttamente riconducibili ai Sigg.ri Giovanni CITARELLA e Christian CITARELLA, nonché a Alfonso FAIELLA, che all'epoca dei fatti hanno ricoperto la carica di Amministratore unico e legale rappresentante della società A.G.S. NOCERINA S.R.L.;

- Claudio DE ROSA, per aver, in violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell'art. 1 *bis*, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all'art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all'art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, percepito, quale calciatore tesserato per l'A.G.S. NOCERINA S.R.L., nella stagione sportiva 2009/2010 compensi in nero per euro 30.250,00 dalla TRADING COMPANY 2 S.R.L., società direttamente riconducibile ai Sigg.ri Giovanni CITARELLA e Christian CITARELLA, nonché a Alfonso FAIELLA, che all'epoca dei fatti hanno ricoperto la carica di Amministratore unico e legale rappresentante della società A.G.S. NOCERINA S.R.L.;
- Lorenzo DEL PRETE, per aver, in violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell'art. 1 *bis*, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all'art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all'art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, percepito, quale calciatore tesserato per l'A.G.S. NOCERINA S.R.L., nella stagione sportiva 2011/2012 compensi in nero per euro 3.600,00 dalla PAVIMENTAZIONE S.A.S. DI SERPE LUCIA, società direttamente riconducibile ai Sigg.ri Giovanni CITARELLA e Christian CITARELLA, nonché a Alfonso FAIELLA, che all'epoca dei fatti hanno ricoperto la carica di Amministratore unico e legale rappresentante della società A.G.S. NOCERINA S.R.L.;
- Liberato FILOSA per aver, in violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell'art. 1 *bis*, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all'art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all'art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, percepito, quale calciatore tesserato per l'A.G.S. NOCERINA S.R.L., nelle stagioni sportive 2010/2011 e 2011/2012 compensi in nero per euro 37.460,00 di cui euro 34.110,00 dalla P.M.CO. S.R.L. ed euro 3.350,00 dalla PAVIMENTAZIONE S.A.S. DI SERPE LUCIA, società entrambe direttamente riconducibili ai Sigg.ri Giovanni CITARELLA e Christian CITARELLA, nonché a Alfonso FAIELLA, che all'epoca dei fatti hanno ricoperto la carica di Amministratore unico e legale rappresentante della società A.G.S. NOCERINA S.R.L.;
- Carmine GAETA, per aver, in violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell'art. 1 *bis*, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all'art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all'art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, percepito, quale calciatore tesserato per l'A.G.S. NOCERINA S.R.L., nella stagione sportiva 2009/2010 compensi in nero per euro 63.625,00 dalla TRADING COMPANY 2 S.R.L., società direttamente riconducibile ai Sigg.ri Giovanni CITARELLA e Christian CITARELLA, nonché a Alfonso FAIELLA, che all'epoca dei fatti hanno ricoperto la carica di Amministratore unico e legale rappresentante della società A.G.S. NOCERINA S.R.L.;
- Alessandro NIGRO, per aver, in violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell'art. 1 *bis*, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all'art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all'art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, percepito, quale calciatore tesserato per l'A.G.S. NOCERINA S.R.L., nelle stagioni sportive 2010/2011 e 2011/2012 compensi in nero per euro 33.090,00 di cui euro 9.740,00 dalla P.M.CO. S.R.L., euro 1.500,00 dalla TRADING COMPANY 2 S.R.L., euro 18.700,00 dalla EUROBIT S.R.L. ed euro 3.150,00 dalla PAVIMENTAZIONE S.A.S. DI SERPE LUCIA, tutte società direttamente riconducibili ai Sigg.ri Giovanni CITARELLA e Christian CITARELLA, nonché a Alfonso FAIELLA, che all'epoca dei fatti hanno ricoperto la carica di Amministratore unico e legale rappresentante della società A.G.S. NOCERINA S.R.L.;

- Roberto PALUMBO, per aver, in violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell'art. 1 *bis*, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all'art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all'art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, percepito, quale calciatore tesserato per l'A.G.S. NOCERINA S.R.L., nella stagione sportiva 2009/2010 compensi in nero per euro 52.000,00 dalla TRADING COMPANY 2 S.R.L., società direttamente riconducibile ai Sigg.ri Giovanni CITARELLA e Christian CITARELLA, nonché a Alfonso FAIELLA, che all'epoca dei fatti hanno ricoperto la carica di Amministratore unico e legale rappresentante della società A.G.S. NOCERINA S.R.L.;
- Francesco RIPA, per aver, in violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell'art. 1 *bis*, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all'art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all'art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, percepito, quale calciatore tesserato per l'A.G.S. NOCERINA S.R.L., nelle stagioni sportive 2010/2011 e 2011/2012 compensi in nero per euro 26.800,00 di cui euro 16.800,00 dalla P.M.CO. S.R.L., ed euro 10.000,00 dalla EURO BIT S.R.L., società entrambe direttamente riconducibile ai Sigg.ri Giovanni CITARELLA e Christian CITARELLA, nonché a Alfonso FAIELLA, che all'epoca dei fatti hanno ricoperto la carica di Amministratore unico e legale rappresentante della società A.G.S. NOCERINA S.R.L.;
- Luiz Gabriel Filho SACILOTTO, per aver, in violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell'art. 1 *bis*, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all'art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all'art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, percepito, quale calciatore tesserato per l'A.G.S. NOCERINA S.R.L., nella stagione sportiva 2011/2012 compensi in nero per euro 7.200,00 dalla PAVIMENTAZIONE S.A.S. DI SERPE LUCIA, società direttamente riconducibile ai Sigg.ri Giovanni CITARELLA e Christian CITARELLA, nonché a Alfonso FAIELLA, che all'epoca dei fatti hanno ricoperto la carica di Amministratore unico e legale rappresentante della società A.G.S. NOCERINA S.R.L.;
- Mario TERRACCIANO, per aver, in violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell'art. 1 *bis*, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all'art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all'art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, percepito, quale calciatore tesserato per l'A.G.S. NOCERINA S.R.L., nella stagione sportiva 2009/2010 compensi in nero per euro 47.700,00 dalla TRADING COMPANY 2 S.R.L., società direttamente riconducibile ai Sigg.ri Giovanni CITARELLA e Christian CITARELLA, nonché a Alfonso FAIELLA, che all'epoca dei fatti hanno la carica di Amministratore unico e legale rappresentante della società A.G.S. NOCERINA S.R.L.;
- Pietro TERRACCIANO, per aver, in violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell'art. 1 *bis*, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all'art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all'art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, percepito, quale calciatore tesserato per l'A.G.S. NOCERINA S.R.L., nelle stagioni sportive 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012 compensi in nero per euro 7.007,00 di cui euro 6.000,00 dalla P.M.CO. S.R.L. ed euro 1.007,00 dalla TRADING COMPANY 2 S.R.L., società entrambe direttamente riconducibili ai Sigg.ri Giovanni CITARELLA e Christian CITARELLA, nonché a Alfonso FAIELLA, che all'epoca dei fatti hanno ricoperto la carica di Amministratore unico e legale rappresentante della società A.G.S. NOCERINA S.R.L.;
- Salvatore VICARI, per aver, in violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell'art. 1 *bis*, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all'art.

94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all'art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, percepito, quale calciatore tesserato per l'A.G.S. NOCERINA S.R.L., nella stagione sportiva 2009/2010 compensi in nero per euro 25.100,00 dalla TRADING COMPANY 2 S.R.L., società direttamente riconducibile ai Sigg.ri Giovanni CITARELLA e Christian CITARELLA, nonché a Alfonso FAIELLA, che all'epoca dei fatti hanno ricoperto la carica di Amministratore unico e legale rappresentante della società A.G.S. NOCERINA S.R.L.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dei Sigg. Gaetano CARRIERI, Giovanni CAVALLARO, Ciro DE FRANCO, Claudio DE ROSA, Lorenzo DEL PRETE, Liberato FILOSA, Carmine GAETA, Alessandro NIGRO, Roberto PALUMBO, Francesco RIPA, Luiz Gabriel Filho SACILOTTO, Mario TERRACCIANO, Pietro TERRACCIANO e Salvatore VICARI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 2 giornate di squalifica e di euro 2.666,00 di ammenda nei confronti del Sig. Gaetano CARRIERI, di 5 mesi di squalifica e di euro 50.000,00 di ammenda nei confronti del Sig. Giovanni CAVALLARO, 1 giornata di squalifica e di euro 1.333,00 di ammenda nei confronti del Sig. Ciro DE FRANCO, di 2 giornate di squalifica e di euro 2.666,00 di ammenda nei confronti del Sig. Claudio DE ROSA, di 1 giornata di squalifica e di euro 1.333,00 di ammenda nei confronti del Sig. Lorenzo DEL PRETE, di 20 giorni di squalifica e di euro 6.000,00 di ammenda nei confronti del Sig. Liberato FILOSA, di 6 giornate di squalifica e di euro 4.000,00 di ammenda nei confronti del Sig. Carmine GAETA, di 3 giornate di squalifica e di euro 6.000,00 di ammenda nei confronti del Sig. Alessandro NIGRO, di 2 mesi di squalifica e di euro 10.000,00 di ammenda nei confronti del Sig. Roberto PALUMBO, di 2 giornate di squalifica e di euro 2.666,00 di ammenda nei confronti del Sig. Francesco RIPA, di 1 giornata di squalifica e di euro 1.333,00 di ammenda nei confronti del Sig. SACILOTTO Luiz Gabriel Filho, di 2 giornate di squalifica e di euro 2.666,00 di ammenda nei confronti del Sig. Mario TERRACCIANO, di 1 giornata di squalifica e di euro 1.333,00 di ammenda nei confronti del Sig. Pietro TERRACCIANO, di 2 giornate di squalifica e di euro 2.666,00 di ammenda nei confronti del Sig. Salvatore VICARI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 LUGLIO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 13/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 138 pf 13-14 adottato nei confronti dei Sigg.ri Alessandro ANGELOTTI, Simone BAUDINELLI, Filippo CATENACCI, Marcello GENOCCHIO, Matteo GUIDI, Josè Maria LA CAGNINA, Luca LOMI, Andrea MUSSI, Alex NOTARI, Stefano PANIGADA, Francesco PAONESSA, Matteo PASQUALONI, Fabio PERISSINOTTO, Alex ROMANO, Sandro SCHENONE, Matias VEGNADUZZO, tutti tesserati della società A.C. VOGHERA S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:
- Alessandro ANGELOTTI, per aver, in violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell'art. 1 *bis*, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all'art. 94 e 94 *ter* delle N.O.I.F. e in relazione all'art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, sottoscritto, quale calciatore tesserato per l'A.C. VOGHERA S.R.L., nella stagione sportiva 2008/2009, una scrittura privata che prevedeva l'erogazione di compensi in misura superiore rispetto all'accordo economico depositato in Lega Nazionale Dilettanti e per aver percepito complessivi euro 8.050,00 e quindi euro 550,00 eccedenti l'importo di euro 7.500,00 pattuito nel suddetto accordo economico;
- Simone BAUDINELLI, per aver, in violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell'art. 1 *bis*, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all'art. 94 e 94 *ter* delle N.O.I.F. e in relazione all'art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, sottoscritto, quale calciatore tesserato per l'A.C. VOGHERA S.R.L., nella stagione sportiva 2008/2009, una scrittura privata che prevedeva l'erogazione di compensi in misura superiore rispetto all'accordo economico depositato in Lega Nazionale Dilettanti, nonché superiore al limite di euro 25.882,00 prescritto dalla normativa federale e per aver percepito complessivi euro 41.857,65 e quindi euro 34.357,65 eccedenti l'importo di euro 7.500,00 pattuito nel suddetto accordo economico;
- Filippo CATENACCI, per aver, in violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell'art. 1 *bis*, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all'art. 94 e 94 *ter* delle N.O.I.F. e in relazione all'art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, sottoscritto, quale calciatore tesserato per l'A.C. VOGHERA S.R.L., nella stagione sportiva 2008/2009, una scrittura privata che prevedeva l'erogazione di compensi per euro 40.000,00, importo superiore rispetto a quello previsto dall'accordo economico depositato in Lega Nazionale Dilettanti, nonché superiore al limite di euro 25.882,00 prescritto dalla normativa federale e per aver percepito complessivi euro 25.803,74 e quindi euro 1.834,71 eccedenti l'importo di euro 23.969,03 pattuito nel suddetto accordo economico;
- Marcello GENOCCHIO, per aver, in violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell'art. 1 *bis*, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all'art. 94 e 94 *ter* delle N.O.I.F. e in relazione all'art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, sottoscritto, quale calciatore tesserato per l'A.C. VOGHERA S.R.L., nella stagione sportiva 2008/2009, una scrittura privata che prevedeva l'erogazione di compensi per euro

35.000,00, importo superiore rispetto a quello previsto dall'accordo economico depositato in Lega Nazionale Dilettanti, nonché superiore al limite di euro 25.882,00 prescritto dalla normativa federale e per aver percepito complessivi euro 45.807,36 e quindi euro 19.985,36 eccedenti l'importo di euro 7.500,00 pattuito nel suddetto accordo economico;

- Matteo GUIDI, per aver, in violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell'art. 1 *bis*, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all'art. 94 e 94 *ter* delle N.O.I.F. e in relazione all'art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, sottoscritto, quale calciatore tesserato per l'A.C. VOGHERA S.R.L., nella stagione sportiva 2008/2009, una scrittura privata che prevedeva l'erogazione di compensi in misura superiore rispetto all'accordo economico depositato in Lega Nazionale Dilettanti e per aver percepito complessivi euro 3.623,00 e quindi euro 1.123,00 eccedenti l'importo pattuito nel suddetto accordo economico;
- Josè Maria LA CAGNINA per aver, in violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell'art. 1 *bis*, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all'art. 94 e 94 *ter* delle N.O.I.F. e in relazione all'art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, percepito, quale calciatore tesserato per l'A.C. VOGHERA S.R.L., nella stagione sportiva 2008/2009, come risultante dalle verifiche della Guardia di Finanza di Voghera, compensi per complessivi euro 47.882,92, importo superiore al limite di euro 25.882,00 prescritto dalla normativa federale, in assenza di un contratto depositato in Lega Nazionale Dilettanti;
- Luca LOMI, per aver, in violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell'art. 1 *bis*, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all'art. 94 e 94 *ter* delle N.O.I.F. e in relazione all'art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, percepito, quale calciatore tesserato per l'A.C. VOGHERA S.R.L., nella stagione sportiva 2008/2009, come risultante dalle verifiche della Guardia di Finanza di Voghera, compensi per complessivi euro 16.353,35, entro il limite di euro 25.882,00 prescritto dalla normativa federale, ma in assenza di un contratto depositato in Lega Nazionale Dilettanti;
- Andrea MUSSI, per aver, in violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell'art. 1 *bis*, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all'art. 94 e 94 *ter* delle N.O.I.F. e in relazione all'art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, percepito, quale calciatore tesserato per l'A.C. VOGHERA S.R.L., nella stagione sportiva 2008/2009, come risultante dalle verifiche della Guardia di Finanza di Voghera, compensi per complessivi euro 25.000,00, entro il limite di euro 25.882,00 prescritto dalla normativa federale, ma in assenza di un contratto depositato in Lega Nazionale Dilettanti;
- Alex NODARI, per aver, in violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell'art. 1 *bis*, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all'art. 94 e 94 *ter* delle N.O.I.F. e in relazione all'art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, sottoscritto, quale calciatore tesserato per l'A.C. VOGHERA S.R.L., nella stagione sportiva 2008/2009, una scrittura privata che prevedeva l'erogazione di compensi per euro 20.000,00, in misura superiore rispetto all'accordo economico depositato in Lega Nazionale Dilettanti e per aver percepito complessivi euro 23.769,90, entro il limite di euro 25.882,00, ma di euro 20.019,90 eccedenti l'importo di euro 3.500,00 pattuito nel suddetto accordo economico;
- Stefano PANIGADA, per aver, in violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell'art. 1 *bis*, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento

all'art. 94 e 94 *ter* delle N.O.I.F. e in relazione all'art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, sottoscritto, quale calciatore tesserato per l'A.C. VOGHERA S.R.L., nella stagione sportiva 2008/2009, una scrittura privata che prevedeva l'erogazione di compensi per euro 15.000,00, in misura superiore rispetto all'accordo economico depositato in Lega Nazionale Dilettanti e per aver percepito complessivi euro 11.253,72, entro il limite di euro 25.882,00, ma di euro 3.753,520 eccedenti l'importo di euro 7.500,00 pattuito nel suddetto accordo economico;

- Francesco PAONESSA, per aver, in violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell'art. 1 *bis*, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all'art. 94 e 94 *ter* delle N.O.I.F. e in relazione all'art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, sottoscritto, quale calciatore tesserato per l'A.C. VOGHERA S.R.L., nella stagione sportiva 2008/2009, una scrittura privata che prevedeva l'erogazione di compensi per euro 35.000,00, importo superiore rispetto a quello previsto dall'accordo economico depositato in Lega Nazionale Dilettanti, nonché superiore al limite di euro 25.882,00 prescritto dalla normativa federale e per aver percepito complessivi euro 33.431,16 e quindi euro 25.931,16 eccedenti l'importo di euro 7.500,00 pattuito nel suddetto accordo economico;
- Matteo PASQUALONI, per aver, in violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell'art. 1 *bis*, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all'art. 94 e 94 *ter* delle N.O.I.F. e in relazione all'art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, sottoscritto, quale calciatore tesserato per l'A.C. VOGHERA S.R.L., nella stagione sportiva 2008/2009, una scrittura privata che prevedeva l'erogazione di compensi per euro 6.000,00, importo superiore rispetto a quello previsto dall'accordo economico depositato in Lega Nazionale Dilettanti e per aver percepito complessivi euro 4.381,00 e quindi euro 631,00 eccedenti l'importo di euro 3.500,00 pattuito nel suddetto accordo economico;
- Fabio PERISSINOTTO, per aver, in violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell'art. 1 *bis*, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all'art. 94 e 94 *ter* delle N.O.I.F. e in relazione all'art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, sottoscritto, quale calciatore tesserato per l'A.C. VOGHERA S.R.L., nella stagione sportiva 2008/2009, una scrittura privata che prevedeva l'erogazione di compensi per euro 15.000,00, oltre rimborsi spese fissati forfettariamente in euro 700,00 mensili, importi superiori rispetto a quelli previsti dall'accordo economico depositato in Lega Nazionale Dilettanti e per aver percepito complessivi euro 16.357,28 e quindi euro 8.857,28 eccedenti l'importo di euro 7.500,00 pattuito nel suddetto accordo economico;
- Alex ROMANO, per aver, in violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell'art. 1 *bis*, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all'art. 94 e 94 *ter* delle N.O.I.F. e in relazione all'art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, sottoscritto, quale calciatore tesserato per l'A.C. VOGHERA S.R.L., nella stagione sportiva 2008/2009, una scrittura privata che prevedeva l'erogazione di compensi per euro 7.000,00, entro il limite di euro 25.882,00 prescritto dalla normativa federale, ma in assenza di un contratto depositato in Lega Nazionale Dilettanti;
- Sandro SCHENONE, per aver, in violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell'art. 1 *bis*, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all'art. 94 e 94 *ter* delle N.O.I.F. e in relazione all'art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, sottoscritto, quale calciatore tesserato per l'A.C. VOGHERA S.R.L., nella stagione sportiva 2008/2009, una scrittura privata che prevedeva l'erogazione di compensi per euro 37.155,61, importo superiore rispetto a quello previsto dall'accordo economico depositato in Lega Nazionale Dilettanti, nonché superiore al limite di euro 25.882,00 prescritto dalla

normativa federale e per aver percepito euro 29.655,61 eccedenti l'importo di euro 7.500,00 pattuito nel suddetto accordo economico;

- Matias VEGNADUZZO, per aver, in violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell'art. 1 *bis*, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all'art. 94 e 94 *ter* delle N.O.I.F. e in relazione all'art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, sottoscritto, quale calciatore tesserato per l'A.C. VOGHERA S.R.L., nella stagione sportiva 2008/2009, una scrittura privata che prevedeva l'erogazione di compensi per euro 45.000,00, importo superiore rispetto a quello previsto dall'accordo economico depositato in Lega Nazionale Dilettanti, nonché superiore al limite di euro 25.882,00 prescritto dalla normativa federale e per aver percepito complessivi euro 34.131,14 e quindi euro 26.631,14 eccedenti l'importo di euro 7.500,00 pattuito nel suddetto accordo economico;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Alessandro ANGELOTTI, Simone BAUDINELLI, Filippo CATENACCI, Marcello GENOCCHIO, Matteo GUIDI, Josè Maria LA CAGNINA, Luca LOMI, Andrea MUSSI, Alex NOTARI, Stefano PANIGADA, Francesco PAONESSA, Matteo PASQUALONI, Fabio PERISSINOTTO, Alex ROMANO, Sandro SCHENONE, Matias VEGNADUZZO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 1 giornata di squalifica nei confronti del Sig. Alessandro ANGELOTTI, di 4 giornate di squalifica nei confronti del Sig. Simone BAUDINELLI, 2 giornate di squalifica nei confronti del Sig. Filippo CATENACCI, di 4 giornate di squalifica nei confronti del Sig. Marcello GENOCCHIO, di 2 giornate di squalifica nei confronti del Sig. Matteo GUIDI, di 1 mese di squalifica a decorrere dal nuovo tesseramento per la stagione sportiva 2015/2016 nei confronti del Sig. Josè Maria LA CAGNINA, di 30 giorni di squalifica nei confronti del Sig. Luca LOMI, di 30 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Andrea MUSSI, di 2 giornate di squalifica nei confronti del Sig. Alex NOTARI, di 2 giornate di squalifica nei confronti del Sig. Stefano PANIGADA, di 4 giornate di squalifica nei confronti del Sig. Francesco PAONESSA, di 2 giornate di squalifica nei confronti del Sig. Matteo PASQUALONI, di 20 giorni di inibizione a decorrere dalla data del prossimo tesseramento nei confronti del Sig. Fabio PERISSINOTTO, di 1 giornata di squalifica nei confronti del Sig. Alex ROMANO, di 50 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Sandro SCHENONE, a decorrere dalla data del futuro tesseramento, di 4 giornate di squalifica da scontare in gare ufficiali della stagione sportiva 2015/2016 nei confronti del Sig. Matias VEGNADUZZO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 LUGLIO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 14/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1263 pf 12-13 adottato nei confronti dei Sigg.ri Dario BETTINI, Stefano DI BERARDINO, Fabio FERRARESI, Cosimo Damiano LABORAGINE, Morris MOLINARI, Mario REBECCHI, tutti tesserati della società PESCINA VALLE DEL GIOVENCO S.R.L., e del Sig. Gabriele SAVINO, in qualità di Agente di Calciatori, avente ad oggetto la seguente condotta:
- Dario BETTINI per aver, in violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell'art. 1 *bis*, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all'art. 94, delle N.O.I.F. e in relazione all'art. 8, commi 2 e 11, del Codice di Giustizia Sportiva, pattuito, quale calciatore tesserato per la società PESCINA VALLE DEL GIOVENCO S.R.L. nella stagione sportiva 2009/2010, un compenso di euro 60.000,00 non previsto nel contratto stipulato con il Sig. Sabatino STORNELLI e depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, per il quale ha ricevuto un assegno del medesimo importo tratto sul conto corrente personale del Sig. Renato ANGELONI;
- Stefano DI BERARDINO per aver, in violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell'art. 1 *bis*, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all'art. 94, delle N.O.I.F. e in relazione all'art. 8, commi 2 e 11, del Codice di Giustizia Sportiva, pattuito, quale calciatore tesserato per la società PESCINA VALLE DEL GIOVENCO S.R.L. nella stagione sportiva 2009/2010, un compenso di euro 37.500,00 non previsto nel contratto depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, per il quale ha ricevuto tre assegni dell'importo di euro 12.500,00 ciascuno, tratti sul conto corrente personale del Sig. Renato ANGELONI;
- Fabio FERRARESI, per aver, in violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell'art. 1 *bis*, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all'art. 94, delle N.O.I.F. e in relazione all'art. 8, commi 2 e 11, del Codice di Giustizia Sportiva, pattuito, quale calciatore tesserato per la società PESCINA VALLE DEL GIOVENCO S.R.L. nella stagione sportiva 2009/2010, un compenso di euro 40.000,00 non previsto nel contratto depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, per il quale ha ricevuto un assegno del medesimo importo, tratto sul conto corrente personale del Sig. Renato ANGELONI;
- Cosimo Damiano LABORAGINE, per aver, in violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell'art. 1 *bis*, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all'art. 94, delle N.O.I.F. e in relazione all'art. 8, commi 2 e 11, del Codice di Giustizia Sportiva, pattuito, quale calciatore tesserato per la società PESCINA VALLE DEL GIOVENCO S.R.L. nella stagione sportiva 2009/2010, un compenso di euro 49.600,00 non previsto nel contratto depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, per il quale ha

ricevuto quattro assegni di cui uno dell'importo di euro 10.000,00, due di euro 5.000,00 ciascuno ed uno di euro 4.600,00, tratti sul conto corrente personale del Sig. Renato ANGELONI;

- Morris MOLINARI per aver, in violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell'art. 1 *bis*, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all'art. 94, delle N.O.I.F. e in relazione all'art. 8, commi 2 e 11, del Codice di Giustizia Sportiva, pattuito, quale calciatore tesserato per la società PEScina VALLE DEL GIOVENCO S.R.L. nella stagione sportiva 2009/2010, un compenso di euro 50.000,00 non previsto nel contratto stipulato con il Sig. Sabatino STORNELLI e depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, per il quale ha ricevuto un assegno del medesimo importo tratto sul conto corrente personale del Sig. Renato ANGELONI;
- Mario REBECCHI per aver, in violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell'art. 1 *bis*, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all'art. 94, delle N.O.I.F. e in relazione all'art. 8, commi 2 e 11, del Codice di Giustizia Sportiva, pattuito, quale calciatore tesserato per la società PEScina VALLE DEL GIOVENCO S.R.L. nella stagione sportiva 2009/2010, un compenso di euro 25.000,00 non previsto nel contratto stipulato con il Sig. Sabatino STORNELLI e depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, per il quale ha ricevuto tre assegni di cui due dell'importo di euro 8.000,00 ciascuno ed uno di euro 9.000,00, tratti sul conto corrente personale del Sig. Renato ANGELONI, e per aver, in violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell'art. 1 *bis*, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva), in relazione all'art.13 del Regolamento Agenti di Calciatori vigente all'epoca dei fatti, per non essersi assicurato che nel contratto da lui sottoscritto con la società PEScina VALLE DEL GIOVENCO S.R.L. in data 21.7.2009 fosse indicato il nome dell'Agente Gabriele SAVINO, della cui opera ha dichiarato di essersi avvalso nella stipula del contratto stesso;
- Gabriele SAVINO per non essersi assicurato, in violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell'art. 1 *bis*, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) e dell'art. 12, commi 1 e 2, del Regolamento Agenti di Calciatori vigente all'epoca dei fatti, quale Agente di Calciatori, che il proprio nome fosse indicato nel contratto sottoscritto in data 21.7.2009 tra la società PEScina VALLE DEL GIOVENCO S.R.L. e il calciatore Mario REBECCHI, i cui interessi erano stati da lui curati;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dei Sigg. Dario BETTINI, Stefano DI BERARDINO, Fabio FERRARESI, Cosimo Damiano LABORAGINE, Morris MOLINARI, Mario REBECCHI, Gabriele SAVINO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 2 mesi di squalifica e di euro 4.000,00 di ammenda nei confronti del Sig. Dario BETTINI, di 40 giorni di squalifica e di euro 2.000,00 di ammenda nei confronti del Sig. Stefano DI BERARDINO, di 40 giorni di squalifica e di euro 2.400,00 di ammenda nei confronti del Sig. Fabio FERRARESI, di 30 giorni di inibizione e di euro 2.400,00 di ammenda nei confronti del Sig. Cosimo Damiano LABORAGINE, di 40 giorni di squalifica e di euro 2.400,00 di ammenda nei confronti del Sig. Morris MOLINARI, di 40 giorni di

inibizione e di euro 2.400,00 di ammenda nei confronti del Sig. Mario REBECCHI, di 20 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Gabriele SAVINO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 LUGLIO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio